



NOVITA' TRIBUTARIE 2018

Torreano di Martignacco (Udine) – Ente Fiera

a cura di Giovanni Sgura - ragioniere commercialista in Manzano e Udine

Sommario

1	Novità in tema di fatturazione elettronica e "spesometro"	3
1.1	Fatturazione elettronica	3
1.1.1	Decorrenza	3
1.1.2	I soggetti obbligati	3
1.1.3	L'emissione della fattura e la sua trasmissione	3
1.1.4	La trasmissione dei dati per le operazioni con soggetti non residenti	3
1.1.5	L'emissione della fattura nei confronti dei soggetti privati	3
1.1.6	L'eliminazione dell'obbligo di conservazione sostitutiva	4
1.1.7	Semplificazioni amministrative e contabili (art. 4 D.Lgs. 127/2015)	4
1.1.8	La trasmissione telematica dei corrispettivi	4
1.1.9	Incentivo per la tracciabilità dei pagamenti	4
1.1.10	Le sanzioni (art. 1, comma 6 D.Lgs. 127/2015)	4
1.2	Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio	5
1.2.1	Decorrenza	5
1.2.2	Ambito di applicazione	5
1.2.3	Obbligo di fatturazione elettronica	5
1.2.4	Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi	5
1.2.5	Esonero dalla certificazione dei corrispettivi, abolizione della scheda carburante	5
1.2.6	Obblighi, detraibilità e deducibilità da parte dell'acquirente	5
1.2.7	Credito d'imposta per i distributori di carburante	6
1.3	Fatturazione elettronica subappaltatori nell'ambito della p.a.	6
1.3.1	Soggetti	6
1.3.2	Oggetto	6
1.3.3	Obblighi	6
1.3.4	Utilizzo dei dati	6
1.4	Fatturazione elettronica ex art. 38-quater del Dpr 633/72	6
1.4.1	Ambito di applicazione della norma	7
1.4.2	Contenuto e modalità di emissione della fattura	7
1.5	Modifiche allo "spesometro" per l'anno 2018	7
1.5.1	Facoltà di trasmissione semestrale dati 2018 e riduzione dei dati da trasmettere	7
1.5.2	Semplificazione per fatture di importo inferiore a 300 euro	7
1.5.3	Ulteriore esonero P.A.	7
1.5.4	Disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017	8
1.6	Modifiche alla norme sugli elenchi Intrastat	8
1.6.1	Decorrenza	8
1.6.2	Semplificazione modello Intra 2bis - acquisti di beni	8
1.6.3	Semplificazione modello Intra 2quater - acquisti di servizi	8
1.6.4	Semplificazione modello Intra 1bis - cessioni di beni	8
1.6.5	Semplificazione modello Intra 1quater - prestazioni di servizi	8
1.6.6	Comunicazione dei dati	8
2	Novità intervenute sullo <i>split payment</i>	9
2.1	Ambito di applicazione	9
2.2	Esclusioni	10
2.3	Variazioni del novero dei soggetti - note di variazione	10
3	Imprese minori - primo anno di applicazione del regime	11
3.1	la decorrenza	11

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

3.2	I soggetti.....	11
3.3	La determinazione del reddito	12
3.3.1	I componenti del reddito e la loro rilevanza	12
3.3.2	Il momento di incasso di ricavi e proventi e di pagamento delle spese	13
3.4	La determinazione della base imponibile Irap	14
3.5	Gli adempimenti contabili	14
3.5.1	Il sistema "ordinario" - art. 18 DPR 600/72 commi 2 e 3	15
3.5.2	I libri iva integrati - art. 18 DPR 600/72 comma 4.....	15
3.5.3	I libri Iva integrati e presunzione legale di incasso e pagamento - art. 18 DPR 600/72 comma 5	15
3.6	Il passaggio tra i regimi.....	16
3.7	La durata e l'opzione per il regime ordinario	17
4	Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni	18
4.1	Proroga rideterminazione valore quote e terreni	18
4.1.1	Soggetti interessati	18
4.1.2	Beni oggetto della rideterminazione del costo.....	18
4.1.3	Misura dell'imposta sostitutiva	18
4.1.4	Termini	19
4.1.5	Perfezionamento e obblighi strumentali	19
4.1.6	Effetti.....	19
5	Locazioni brevi	20
5.1	Entrata in vigore	20
5.2	I contratti ricompresi.....	20
5.3	I soggetti.....	20
5.4	L'opzione	21
5.5	obblighi degli intermediari	21
5.6	Base imponibile della ritenuta	21
6	Novità per il reddito dei professionisti.....	22
6.1	Spese sostenute dai professionisti per i committenti	22
6.2	Spese di formazione e di assicurazione crediti.....	22
7	Web Tax	23
7.1	Decorrenza	23
7.2	Ambito di applicazione	23
7.3	Esclusioni.....	23
7.4	Imponibile ed aliquota	23
7.5	Versamento, dichiarativi, accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso	23
8	Altre novità - Iva.....	24
8.1	Semplificazione tenuta libri iva	24
8.2	Sanzioni modificate per l'iva addebitata per errore	24
8.3	Aliquote Iva per i beni significativi	24
8.3.1	Autonomia funzionale delle parti	24
8.3.2	Valore dei beni "significativi"	24
8.3.3	Fatturazione	24
8.3.4	Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell'IVA applicata.....	24
8.4	Rimborsi Iva 38-bis, comma 4	24
8.5	Restituzione dell'Iva non dovuta	25
8.6	Non imponibilità esportazioni art. 8b	25
9	Altre novità - imposte dirette, accertamento e riscossione.....	26
9.1.1	Nuovi termini per le dichiarazioni fiscali, e C.U.	26
9.1.2	Compensazioni mod F24	26
9.1.3	Blocco pagamenti P.A.	26
9.1.4	Proroghe agevolazioni 50% - 65%.....	26
9.1.5	Proroga riduzione cedolare secca al 10%	26
9.1.6	Aumento limite reddituale figli fino a 24 anni ad euro 4.000	26
9.1.7	Modifiche al Patent Box	26
10	Alcune altre novità.....	27
10.1	Crediti per contributi integrativi professionisti	27
10.2	Tasso legale	27
10.3	Pagamento tracciato delle retribuzioni.....	27

1 NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E "SPESOMETRO"

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta riscrivendo con effetto dal 1/1/2019 le norme del D.Lgs. 127/2015 sulla fatturazione elettronica ed abrogando con il medesimo effetto l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. "spesometro" o "fattuometro" - art. 21 D.L. 78/2010).

1.1 FATTURAZIONE ELETTRONICA

commi 909 e 916 ¹

D.Lgs. 127/2015, art. 1

E' introdotto l'obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica, sia per le operazioni nei confronti di soggetti Iva (residenti e non residenti) che nei confronti di soggetti privati.

1.1.1 Decorrenza

L'obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1/1/2019 per la generalità dei contribuenti con le seguenti due eccezioni che hanno decorrenza dal 1/7/2018, come meglio si dirà nel seguito:

- per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- per le prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti nell'ambito di appalti con la P.A.

1.1.2 I soggetti obbligati

Sono obbligati tutti i soggetti Iva, residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, con l'eccezione dei:

- soggetti in regime forfettario (art 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014);
- soggetti in regime di vantaggio (art 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011).

1.1.3 L'emissione della fattura e la sua trasmissione

La fattura va emessa in un formato elettronico strutturato (XML, stabilito dal DM 55/2013 o nei formati che in futuro potranno essere individuati con apposito DM per adeguamento a standard europei).

La trasmissione avviene esclusivamente attraverso il cd. Sistema di Interscambio gestito da Sogei per conto dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione della fattura può avvenire, ferma la responsabilità del soggetto obbligato, attraverso intermediari.

1.1.4 La trasmissione dei dati per le operazioni con soggetti non residenti

Viene introdotto l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il mese successivo all'emissione o al ricevimento delle fatture (o comunque del documento comprovante l'operazione), con l'eccezione:

- delle operazioni per cui è stata emessa una bolla doganale;
- delle operazioni per cui comunque è emessa la fattura elettronica (ad es. nei confronti di soggetti identificati).

1.1.5 L'emissione della fattura nei confronti dei soggetti privati

L'obbligo di fatturazione elettronica permane anche nei confronti di soggetti privati con l'ulteriore obbligo dell'emittente di mettere a disposizione del soggetto privato una copia della fattura in formato elettronico o analogico (ad es. cartaceo), salvo rinuncia del cessionario o committente.

I soggetti privati hanno comunque accesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a tutte le fatture emesse nei loro confronti.

¹Nella presente relazione, ove non diversamente specificato, ogni riferimento a "comma" o "commi" senza alcuna altra indicazione dev'essere inteso ai commi dell'art. 1 della L. 27/12/2017 n. 205 - cd. "Legge di Bilancio 2018"

1.1.6 L'eliminazione dell'obbligo di conservazione sostitutiva

A norma del nuovo comma 6-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015 non vi sono più obblighi di conservazione sostitutiva a carico del soggetto emittente e del soggetto ricevente, per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

La norma prevede anche che con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate vengano stabiliti tempi e modalità di applicazione di tale disposizione, anche in relazione agli obblighi di esibizione di cui all'art. 5 del DM 17/6/2014.²

1.1.7 Semplificazioni amministrative e contabili (art. 4 D.Lgs. 127/2015)

Per i soggetti Iva esercenti arti e professioni e per le imprese in regime semplificato l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione on line:

- i prospetti per la liquidazione periodica Iva;
- una bozza di dichiarazione Iva e dei redditi;
- le bozze dei modelli F24 con versamenti, compensazioni e *richieste di rimborso*.

Per i soggetti che si avvarranno di tali servizi on line viene meno l'obbligo della tenuta dei libri Iva vendite e acquisti.

Con apposito provvedimento verranno stabilite le modalità di attuazione di tali disposizioni.³

1.1.8 La trasmissione telematica dei corrispettivi

Non vi sono variazioni normative per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 (commercianti al minuto e attività assimilate) che, per la generalità dei contribuenti, rimane facoltativa con opzione di durata quinquennale e che comporta l'esonero dall'obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi e dall'emissione dello scontrino fiscale.

E' invece obbligatoria per le cessioni di benzina o gasolio per autotrazione dal 1/7/2018, come si dirà nel seguito, e per i distributori automatici per cui invece tale adempimento è già obbligatorio ancorché l'entrata in vigore sia stata prevista in maniera graduale.

1.1.9 Incentivo per la tracciabilità dei pagamenti

Per soggetti che garantiscono, con modalità stabilite da apposito DM, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore ai 500 euro e, se soggetti commercianti al minuto o assimilati ex art. 22 DPR 633/72, optano per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi viene prevista una riduzione di due anni dei termini ordinari per l'accertamento agli effetti dell'Iva e delle imposte sui redditi.

1.1.10 Le sanzioni (art. 1, comma 6 D.Lgs. 127/2015)

La fattura emessa con sistemi diversi da quelli previsti si considera non emessa con l'applicazione delle relative attuali sanzioni (art. 6, comma 7 D.Lgs. 471/1997).

E' introdotta per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti la sanzione di due euro per ciascuna *fattura* con il limite massimo di mille euro per

² Va evidenziato che tali obblighi di esibizione riguardano esclusivamente le richieste in caso di accessi, ispezioni o verifiche; rimane da chiarire se, come si auspica, tale conservazione sostitutiva potrà essere utilizzata anche dal contribuente per l'esibizione del documento informatico a fini diversi da quelli tributari.

³ Va osservato che per raggiungere gli scopi prefissati il provvedimento dovrà intervenire per consentire l'acquisizione o la comunicazione da parte dei contribuenti di ulteriori dati rispetto a quelli desumibili dalle fatture elettroniche acquisite dal Sistema di Interscambio.

Ad esempio quantomeno per la comunicazione/acquisizione delle date di pagamento per professionisti e imprese minori, per l'integrazione con i costi e ricavi fuori campo Iva per le imprese optanti ex art. 18, comma 5 del DPR 600/73 e per ogni dato non conoscibile dall'emittente della fattura (solo ad esempio per la detraibilità dell'Iva su specifiche operazioni che dipende da requisiti soggettivi del committente/cessionario oppure per la deduzione nel periodo di imposta o in quote annuali dell'ammortamento relativo a beni strumentali, ecc. ecc.).

ciascun *trimestre*; sanzione non ravvedibile ma riducibile alla metà se gli adempimenti omessi o irregolari vengono sanati entro quindici giorni dal termine previsto.⁴

1.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENZINA O GASOLIO

commi da 917 a 927

La Legge di Bilancio interviene imponendo l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di soggetti Iva, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, abolendo la scheda carburanti e condizionando la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi per carburanti all'utilizzo di alcuni mezzi di pagamento tracciati.

1.2.1 Decorrenza

Le nuove norme decorrono dal 1/7/2018.

1.2.2 Ambito di applicazione

Gli obblighi si applicano alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.⁵

1.2.3 Obbligo di fatturazione elettronica

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda ogni soggetto, anche non distributore di carburante, ma solo per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva.

Si tratta quindi della sola anticipazione dell'obbligo generalizzato decorrente dal 1/1/2019.

Nel periodo dal 1/7/2018 al 31/12/2018 le fatture emesse nei confronti di consumatori finali (non soggetti passivi Iva) possono quindi essere emesse con le attuali modalità.

1.2.4 Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Per tali cessioni vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 137/2015.

Per tale obbligo però sono previsti appositi provvedimenti che potranno semplificare le modalità di trasmissione e definire modalità e termini gradualmente in relazione al grado di automazione degli impianti di distribuzione carburanti.

1.2.5 Esonero dalla certificazione dei corrispettivi, abolizione della scheda carburante

L'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale viene limitato alle cessioni di *carburanti e lubrificanti per autotrazione* nei soli confronti di clienti privati⁶.

Viene abolita la scheda carburante e, assorbito dall'obbligo generale, l'obbligo di fatturazione per gli acquisti di carburante da parte degli autotrasportatori conto terzi.

1.2.6 Obblighi, detraibilità e deducibilità da parte dell'acquirente

Gli acquirenti di *carburante per autotrazione* soggetti passivi Iva sono obbligati a documentarne l'acquisto mediante fattura elettronica (nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 22 del DPR 633/72)⁷.

⁴ Nelle norme sanzionatorie vengono utilizzati i riferimenti alle *fatture* anziché alle *operazioni*, che sono l'oggetto dell'obbligo stabilito dal comma 3-bis dell'art. 1 D.Lgs. 137/2015, e il limite massimo della sanzione viene riferito al *trimestre* anziché al mese, che è invece la periodicità stabilita per l'adempimento.

⁵ L'ambito quindi non è soggettivo e non è limitato ai distributori di carburante, ma nella sua formulazione si riferisce ad ogni cessione, anche intermedia, e da parte di qualsiasi soggetto.

⁶ Sarebbe quindi indirettamente introdotto l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale per le cessioni di *lubrificanti* a soggetti passivi Iva che non chiedano l'emissione della fattura (riferendosi al nuovo obbligo introdotto a carico di tali soggetti esclusivamente ai *carburanti*), anche se questa non pare possa essere stata l'intenzione del Legislatore.

⁷ Tale obbligo estende quello già previsto di richiesta di fattura per i beni che forma oggetti dell'attività propria di impresa. Va evidenziato che tale obbligo riguarda *tutti i carburanti* e non solo la benzina o il gasolio, ma non riguarda i *lubrificanti*.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

La detraibilità dell'Iva sugli acquisti di *carburante per autotrazione*, comunque nei limiti già previsti, è condizionata al pagamento mediante carte di credito, di debito o prepagate, o da altro mezzo ritenuto idoneo individuato con apposito Provvedimento del Diretto dell'Agenzia delle Entrate.

La deducibilità agli effetti delle imposte dirette delle spese per *carburante per autotrazione*, comunque nei limiti già previsti, è condizionata al pagamento mediante carte di credito, di debito o prepagate⁸.

1.2.7 Credito d'imposta per i distributori di carburante

Per gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti viene previsto a regime una credito di imposta, in regime de minimis e fruibile esclusivamente in compensazione F24 a decorrere dal periodo imposta successivo alla sua maturazione, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1/7/2018 mediante carte di credito⁹.

1.3 FATTURAZIONE ELETTRONICA SUBAPPALTATORI NELL'AMBITO DELLA P.A..

comma 917, lett. b)

L'obbligo di fatturazione elettronica viene anticipato alle fatture emesse dal 1/7/2018 per i subappalti nell'ambito di appalti della Pubblica Amministrazione.

1.3.1 Soggetti

Risultano obbligati alla fatturazione elettronica i soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del contratto.

Per soggetti della filiera si intendono tutti i soggetti che sono destinatari della normativa antimafia sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 3 L. 136/0010, che tra l'altro prevede l'obbligo del cd. "conto dedicato"), indipendentemente dall'importo (quindi anche per importo inferiori al limite di 1.500 euro per il "conto dedicato").

1.3.2 Oggetto

Le prestazioni rese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Rientrano nelle prestazioni rese tutte quelle relative al ciclo di realizzazione del contratto (compresi noli, *forniture di beni*¹⁰ e prestazioni di servizi anche intellettuali).

1.3.3 Obblighi

Oltre ai normali obblighi previsti per l'emissione, il contenuto e la trasmissione della fattura elettronica viene aggiunto (a regime) l'obbligo di indicazione dei codici CUP e CIG che l'impresa capofila utilizza per la fatturazione alla Pubblica Amministrazione.

1.3.4 Utilizzo dei dati

E' espressamente previsto che i dati relativi a tali fatturazione vengano utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e monopoli, dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione antimafia e antiterrorismo.

1.4 FATTURAZIONE ELETTRONICA EX ART. 38-QUATER DEL DPR 633/72

comma 1088

⁸ Al momento quindi non è previsto l'utilizzo di altri mezzi di pagamento da individuarsi con Provvedimento come per la condizione di detraibilità agli effetti Iva.

⁹ La norma non prevede le commissioni relative a carte di debito e prepagate; va notato che normalmente non vi è alcuna distinzione nell'addebito da parte dell'operatore finanziario.

¹⁰ Appare incoerente la norma ove prevede l'obbligo per le *prestazioni* mentre nella definizione dei soggetti interessati indica i soggetti che effettuano *forniture di beni*.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

Viene prorogata al 1/9/2018 la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di cui all'art. 38-quater del DPR 633/72.

La fatturazione elettronica era già stata prevista per tali operazioni, dal DL 193/2016 con decorrenza 1/1/2018, al fine di agevolare la restituzione della fattura e l'apposizione del visto doganale mediante connessione al sistema "O.T.E.L.L.O" ideato dall'Agenzia delle Dogane e già in funzione dal 2015 presso gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino.

Più precisamente il sistema prevede che, al fine di velocizzare le operazioni di visto doganale ma anche per maggior efficienza ed efficacia dei controlli, la fattura venga generata attraverso uno scambio di file in formato XML che, controllato dall'Agenzia delle Dogane, determina l'emissione automatica del visto o la necessità del controllo fisico da parte dell'Agenzia medesima; con esito che, per i commercianti che si servono di società di rimborso presenti in aeroporto, viene direttamente comunicato alle stesse per consentire l'immediata restituzione dell'Iva al cliente straniero in occasione della partenza ed eventualmente l'emissione della nota di accredito da parte dell'esercente che abbia optato per la fatturazione con Iva in attesa del visto di uscita.

1.4.1 Ambito di applicazione della norma

L'obbligo si riferisce alle cessioni a soggetti privati extra Ue di beni destinati all'uso personale, di importo superiore a 154,94 euro, che danno diritto alla restituzione dell'imposta purché entro il terzo mese successivo alla cessione avvenga il trasporto dei beni medesimi al di fuori della UE.

1.4.2 Contenuto e modalità di emissione della fattura

La fattura viene emessa con modalità e contenuto semplificati in deroga all'art. 21 del Dpr 633/72 e le modalità di emissione e di trasmissione, al momento, sono diverse da quelle previste in generale dal 1/1/2019.

1.5 MODIFICHE ALLO "SPESOMETRO" PER L'ANNO 2018

commi 916 e 932

DL 148/2017 art. 1-ter

Le norme intervengono per abrogare l'adempimento dal 2019 e semplificarne e modificarne le scadenze per l'anno 2018.

1.5.1 Facoltà di trasmissione semestrale dati 2018 e riduzione dei dati da trasmettere

E' prevista la facoltà di trasmissione semestrale dei dati con scadenza 30/09/2018 per il primo semestre 2018 e 28/02/2019 per il secondo semestre.

Per i soggetti che esercitano tale facoltà i dati da trasmettere sono limitati a:

- Partita Iva, o codice fiscale se privati, della controparte;
- Data e numero fattura;
- Imponibile, aliquota ed imposta;
- Importo e tipologia operazione se non vi sia Iva esposta o Iva applicata.

1.5.2 Semplificazione per fatture di importo inferiore a 300 euro

Per tali documenti, se registrati riepilogativamente, vi è facoltà di limitare i dati trasmessi alla partita Iva del soggetto cedente/prestatore per le fatture attive e del soggetto cessionario/committente per le fatture passive (quindi la sola partita Iva del contribuente che trasmette l'elenco), in numero e la data del documento riepilogativo e l'ammontare complessivo di imponibile ed imposta divisi per aliquota. Non necessita più quindi la trasmissione dei dati del cliente o fornitore.

1.5.3 Ulteriore esonero P.A..

Le Amministrazioni Pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

1.5.4 Disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017

La norma stabilisce, eliminando la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate, che non si applicano sanzioni per l'adempimento relativo al primo semestre 2017 se viene regolarmente eseguito entro il prossimo 28/02/2018.

1.6 MODIFICHE ALLA NORME SUGLI ELENCHI INTRASTAT

Provvedimento Agenzia Entrate 25.9.2017 n. 194409

Viene abolita la periodicità trimestrale di presentazione degli elenchi Intra Acquisti, che rimangono obbligatori per i soli dati statistici. Il superamento delle nuove soglie e vengono rimodulati gli obblighi per il modello Intra Vendite.

1.6.1 Decorrenza

Le modifiche hanno effetto con i modelli relativi a periodi di riferimento dal 2018.

1.6.2 Semplificazione modello Intra 2bis - acquisti di beni

Se il contribuente in alcuno dei quattro trimestri precedenti ha avuto acquisti comunitari di beni per importo pari o superiore a 200.000 euro è obbligato a presentare l'elenco mensilmente, in presenza di operazioni, con l'indicazione dei soli dati statistici.

1.6.3 Semplificazione modello Intra 2quater – acquisti di servizi

Se il contribuente in alcuno dei quattro trimestri precedenti ha avuto acquisti comunitari di servizi per importo pari o superiore a 100.000 euro è obbligato a presentare l'elenco mensilmente, in presenza di operazioni, con l'indicazione dei soli dati statistici.

E' inoltre prevista la semplificazione del codice servizio che verrà indicato con riferimento al quinto livello della classificazione.

1.6.4 Semplificazione modello Intra 1bis - cessioni di beni

Il contribuente che in alcuno dei quattro trimestri precedenti non ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari o superiore a 100.000 euro non ha l'obbligo di compilazione dei dati statistici nel modello.

Rimangono fermi i limiti per la periodicità trimestrale o mensile (facoltà di presentazione trimestrale in caso di cessioni intracomunitarie di beni non superiore a 50.000 euro in alcuno dei quattro trimestri precedenti).

1.6.5 Semplificazione modello Intra 1quater – prestazioni di servizi

Rimangono fermi tutti i limiti precedenti (facoltà di presentazione trimestrale e facoltà di omissione dei dati statistici in caso di prestazioni intracomunitarie di servizi non superiore a 50.000 euro in alcuno dei quattro trimestri precedenti).

E' prevista la sola semplificazione del codice servizio che verrà indicato con riferimento al quinto livello della classificazione.

1.6.6 Comunicazione dei dati

I dati acquisti dall'Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi della trasmissione dei dati delle fatture per il 2018 e della fatturazione elettronica sono resi disponibili, ai fini statistici, all'Agenzia delle Dogane, all'Istat e alla Banca d'Italia.

2 NOVITÀ INTERVENUTE SULLO SPLIT PAYMENT

D.L. 148/2017 art. 3

D.L. 50/2017 art. 1

Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 7/11/2017

Art. 17-ter DPR 633/72

DM 23/01/2015 - DM 27/06/2017 - DM 13/07/2017

La normativa della cd. "Scissione dei pagamenti" (o "Split Payment") è contenuta nell'art. 17-ter del DPR 633/72 ed è stata introdotta dalla Legge 190/2014.

Il meccanismo consiste, come è noto, nell'imporre l'obbligo di versamento dell'Iva al cessionario/committente, nonostante non risulti debitore del tributo secondo le norme proprie dell'imposta, riconoscendo al medesimo il diritto di trattenere l'importo dell'imposta dal pagamento effettuato al cedente/prestatore. Secondo tale logica quindi il meccanismo non si applica quando il cessionario/committente è già debitore d'imposta (art. 17, commi 2 e segg.).

Era stata prevista anche la disapplicazione della disciplina per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte per imposte sul reddito.

L'ambito di tale disciplina comprende tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di determinate categorie di soggetti (inizialmente sintetizzabili nello Stato e in varie categorie di Enti pubblici).

Il D.L. 50/2017 è intervenuto, con effetto dal 1/7/2017, per ridefinire ed ampliare il novero dei soggetti ai cui acquisti di beni e servizi si applica la disciplina; il D.L.148/2017 ha ulteriormente ampliato tali soggetti con effetto dal 1/1/2018.

Il D.L. 50/2017 ha inoltre abrogato la disapplicazione della disciplina per le prestazioni di servizi soggetti a ritenuta e ha previsto un sistema preferenziale per l'erogazione dei rimborsi Iva ai soggetti con alta incidenza di operazioni attive soggette alla disciplina.

Il quadro di applicazione della disciplina dal 1/1/2018 è quindi di seguito sintetizzato

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di:

SETTORE PUBBLICO

- 1) amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009¹¹;
- 2) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona¹²;
- 3) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al n. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- 4) società controllate, ex art. 2359, primo comma, n. 2) C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- 5) società controllate direttamente o indirettamente, ex art. 2359, primo comma, n. 1) C.C., dai soggetti di cui a punti 1), 2), 3), 4) e 6);
- 6) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, ., dai soggetti di cui a punti 1), 2), 3), 4) e 5).

¹¹ In sostanza si tratta di tutti i soggetti ricompresi nell'obbligo di fatturazione elettronica P.A. ex art.1, commi 209 e seguenti della L. 244/2007.

¹² Sempre soggetti ricompresi nell'ambito dell'obbligo di fatturazione elettronica P.A.

SETTORE PRIVATO

7) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto¹³.

I soggetti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) sono identificati e ricompresi in appositi elenchi che vengono pubblicati entro il 15/11 di ogni anno, con riferimento ai soggetti ricompresi al 30/09 di ogni anno e le cui variazioni hanno effetto dal 1/1 dell'anno successivo (art. 5-ter DM 23/1/2015).

Le variazioni dei soggetti inseriti nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana hanno effetto dal 1/1 di ogni anno se avvenute entro il 30/9 dell'anno precedente (art. 5-ter del DM 23/1/2015).

Ai fini dell'esatta identificazione degli obblighi da parte dei cedenti/prestatori il comma 1-quater dell'art. 17-ter prevede che su richiesta dei cedenti/prestatori i soggetti cessionari/committenti devono dichiarare la loro assoggettabilità alla disciplina in questione.

La circolare 27/E peraltro interviene precisando che il cedente/prestatore deve adoperare l'ordinaria diligenza nell'accertare l'assoggettamento o meno agli obblighi in questione per cui in caso di discordanza tra la dichiarazione ricevuta e gli elenchi/indici sopraindicati, tale dichiarazione è "*priva di effetti giuridici*".

2.2 ESCLUSIONI

L'Agenzia delle Entrate con propria prassi ha ritenuto che la disciplina non trovi applicazione, per "*esigenze tecnico-funzionali*" nelle seguenti ipotesi:

- qualora il fornitore disponga già del corrispettivo prima di effettuare l'operazione (come nel caso del compenso spettante al delegato alla procedura esecutiva);
- qualora il corrispettivo non venga pagato in forma di compensazione finanziaria tra soggetto entrambi ricompresi nella disciplina;
- qualora l'operazione sia permutativa, salva l'applicazione su eventuali conguagli in denaro;
- per le operazioni assoggettate a regimi speciali per cui non vi è esposizione dell'Iva in fattura (ad esempio il regime del margine);
- che sono caratterizzati dalla forfetizzazione della detrazione spettante al fornitore (ad esempio il regime ex L. 398/91)

2.3 VARIAZIONI DEL NOVERO DEI SOGGETTI - NOTE DI VARIAZIONE

La circolare 27/E precisa che:

- in relazione alle incertezze derivanti dalla variazione dei soggetti interessati in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti (fino all'emanazione della circolare) purché l'imposta sia stata effettivamente assolta;
- le note di variazione emesse in aumento emesse in periodo di assoggettamento ma riferite ad operazioni precedenti (e quindi in regime "normale") vanno emesse applicando la disciplina dello split payment;
- le note di variazione in diminuzione invece seguono il meccanismo (ordinario) dell'operazione originaria; è comunque ammessa l'applicazione della disciplina per i soggetti che abbiano già allineato il sistema di fatturazione e contabilità allo split payment.

¹³ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

3 IMPRESE MINORI - PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL REGIME

Art. 1, commi 17-23, L. 232/2016

Circolare Agenzia Entrate 11/E del 13/04/2017

Il 2017 costituisce il primo anno di applicazione del regime semplificato, come modificato dalla Legge di Bilancio 2017 introducendo un regime misto per cassa/competenza, per circa 2.200.000 contribuenti.

Pur in assenza delle norme di attuazione (peraltro previste come eventuali) l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative ed interpretative sul nuovo regime.

Di seguito la sintesi del nuovo regime alla luce delle indicazioni dell'Agenzia Entrate e della dottrina prevalente.

3.1 LA DECORRENZA

Il nuovo regime si applica con effetto dal periodo di imposta 2017.

3.2 I SOGGETTI

I soggetti che ricadono nella norma rimangono immutati rispetto alle disposizioni previgenti.

Si tratta quindi di:

- imprenditori individuali (art. 13, primo comma, lett. d) Dpr 600/73)¹⁴
- società di persone ed equiparate ex art. 5 del Tuir (art. 13, primo comma, lett. c) Dpr 600/73)¹⁵
- enti non commerciali o trust che esercitano in via non prevalente un'attività commerciale¹⁶

a condizione che non superino nel periodo di imposta precedente, o non prevedano nel primo periodo di imposta per i soggetti che iniziano l'attività, i seguenti ricavi ragguagliati ad anno:

- euro 400.000 se esercenti esclusivamente attività di prestazioni di servizi¹⁷
- euro 700.000 in ogni altro caso

Nel caso di attività miste, con ricavi complessivi non superiori a 700.000 euro¹⁸, per cui vi sia una distinta annotazione dei ricavi si assume a riferimento l'attività prevalente¹⁹.

Nel caso di attività miste per cui non vi sia tale distinta annotazione si assume il limite superiore di 700.000 euro.

Per le attività da cui derivano aggi o "ricavi fissi" rimangono invariate le disposizioni precedenti, per cui:

- per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto ai fornitori per i predetti beni;

¹⁴ Salva l'applicazione naturale, per non superamento dei limiti previsti, del regime forfettario (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011).

¹⁵ Vi rientrano, pacificamente, anche le imprese coniugali e le imprese familiari.

¹⁶ Salva l'opzione per la determinazione forfettaria del reddito ex art. 145 del Tuir nel qual caso, secondo la circolare AE n. 58 del 24/06/2010 possono continuare ad ottemperare agli obblighi contabili secondo la disciplina dettata per l'abrogato regime dei contribuenti c.d. "supersemplificati" (art. 3 commi da 165 a 170 della L. 662/96); disposizione che si ritiene comunque in vigore anche con le modifiche intervenute.

¹⁷ Le prestazioni di servizi sono individuate dal D.M. 17/01/1992 richiamando sostanzialmente i criteri Iva. Più precisamente si considerano attività di prestazioni di servizi quelle così individuate dall'art. 3, commi 1,2 e 3 del Dpr 633/72 ma anche, ai fini delle imposte sui redditi, le operazioni di cui al successivo comma 4, lettere a), b), c) e), f) ed h) che agli effetti Iva non vengono considerate tali.

¹⁸ La risoluzione dell'Agenzia Entrate del 18/10/2007 n. 293 ha precisato che, anche in caso di distinta annotazione, il superamento del limite di 700.000 euro di importo complessivo di tutti i ricavi comporta l'inapplicabilità del regime semplificato (ad esempio nel caso di ricavi da attività di servizi per euro 380.000 e di ricavi da attività diverse per euro 370.000).

¹⁹ La prevalenza va verificata rispetto ai ricavi delle singole attività.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

- per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi i soli aggi spettanti ai rivenditori.

I ricavi del periodo di imposta precedente si assumono come determinati secondo il regime applicabile nel periodo di imposta medesimo e non rileva l'eventuale adeguamento ai parametri o agli studi di settore²⁰.

3.3 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

3.3.1 I componenti del reddito e la loro rilevanza

COMPONENTI POSITIVI	RILEVANZA
ricavi ex art. 85 (cd "ricavi caratteristici")	cassa
proventi ex art. 89 (dividendi ed interessi)	cassa
ricavi ex art 57 (autoconsumo)	competenza
proventi ex art. 90, comma 1 (proventi immobili non strumentali)	competenza
plusvalenze ex art. 86	competenza
sopravvenienze ex art. 88	competenza

COMPONENTI NEGATIVI	RILEVANZA
tutti i costi non di seguito elencati	cassa
Art. 102 e 103: quote di ammortamento, canoni di leasing	competenza
Art. 101: minusvalenze e sopravvenienze passive e perdite di beni strumentali	competenza
Art. 102 comma 6: spese di manutenzione ordinaria nei limiti previsti	cassa
Art. 105: accantonamenti di quiescenza e previdenza	competenza
Art. 95: liberalità a favore dei lavoratori nel limite dello 0,5% dei costi per lavoro dipendente; canoni e spese di funzionamento relativi alle mense ed ai dipendenti in trasferta temporanea; canoni e spese di manutenzione dei fabbricati concessi a dipendenti nel limite del fringe benefit oppure per tre periodi di imposta nel caso di trasferimento della loro residenza per esigenze di lavoro.	competenza
Art. 95: compensi agli amministratori	cassa
Art. 95: partecipazione agli utili per associati con apporto di solo lavoro	competenza
Art. 99: imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle con diritto di rivalsa e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	cassa
art. 100: oneri di utilità sociale per i dipendenti nel limite dello 0,5% del costo del lavoro e specifiche erogazioni liberali, spese per beni in regime vincolistico e somme corrisposte a fondi presso consorzi obbligatori	competenza
Art. 108: deduzione in quote annuali delle spese relative a studi e ricerche, a pubblicità e propaganda, norme di deducibilità delle spese di rappresentanza, deducibilità per quote delle spese relative a più esercizi	competenza
art. 109, comma 7: interessi moratori	cassa

²⁰ Circolare Agenzia Entrate 13/06/2011 n. 54 §13 e Circolare 11/E del 13/04/2017.

La logica è schematicamente la seguente:

- i ricavi ed i proventi caratteristici (art. 85 e art. 89) concorrono per cassa;
- i componenti che non hanno una manifestazione numeraria concorrono per competenza: gli autoconsumi (art. 57), i proventi da immobili non strumentali (art. 90, comma 1), le sopravvenienze attive (art. 88), le sopravvenienze passive e le perdite su crediti (art. 101) concorrono per competenza o meglio secondo le regole delle imprese ordinarie;
- le rimanenze di beni e servizi al termine del periodo di imposta non concorrono, non essendo richiamate dal novellato art. 66;
- i costi ed i ricavi derivanti dal ciclo delle immobilizzazioni, tipicamente ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze, concorrono per competenza;
- tutte le altre spese concorrono per cassa ad eccezione di quelle indicate nello schema precedente.

Rimane quindi operante l'applicazione delle seguenti disposizioni, esplicitamente richiamate:

- art. 56, comma 5: determinazione forfettaria per attività di allevamento eccedente il reddito agrario;
- art. 65: beni relativi all'impresa;
- art. 90, comma 2: indeducibilità costi relativi ad immobili non strumentali;
- art. 91: irrilevanza dei proventi da cespiti esenti o assoggettati a ritenuta d'imposta o a sostitutiva;
- art. 109, comma 4, ultimo periodo: deducibilità di spese e componenti relativi a periodi precedenti se rinviati sulla base di norme della sezione I, capo II, titolo II del Tuir, deducibilità per disposizione di Legge indipendentemente dall'imputazione a conto economico e deducibilità di spese ed oneri specificatamente relativi a ricavi ed altri proventi concorrenti alla determinazione del reddito anche se non imputati a conto economico;
- art. 109, comma 5: principio di inerenza;
- art. 109, comma 9, lettera b): indeducibilità dei compensi ad associati in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi;
- art. 110, comma 1: criterio generale di determinazione del costo dei beni,
- art. 110, comma 2: determinazione del valore normale dei beni e dei componenti espressi in valuta estera, conversione dei saldi in valuta estera delle stabili organizzazioni e dei saldi di conto in caso di contabilità plurimonetaria;
- art. 110, comma 5: ragguaglio alla durata dell'esercizio (periodo di imposta) dei proventi relativi ad immobili non strumentali, degli ammortamenti e del limite di deducibilità delle spese di manutenzione,
- art. 110, comma 8: validità anche per gli esercizi (periodi di imposta) successivi delle rettifiche di valutazione operate da parte dell'ufficio e relativo obbligo di rettifica da parte del medesimo.

3.3.2 Il momento di incasso di ricavi e proventi e di pagamento delle spese

I principi a cui fare riferimento per determinare il momento in cui i componenti per cassa rilevano agli effetti della determinazione del reddito sono quelli civilistici in tema di adempimento (artt. 1176 e segg. del C.C.).

Per quanto riguarda i pagamenti in denaro in sostanza, salvo diversa convenzione, il pagamento si considera effettuato quando la somma di denaro perviene al domicilio del creditore (art. 1182 C.C.).

Quando il pagamento viene effettuato mediante assegno o cambiale, trattandosi di titoli astratti, il pagamento avviene al ricevimento del titolo al domicilio del creditore²¹.

²¹ Cfr. circolari Agenzia Entrate 29/09/2009 n. 138 e 23/06/2010 n. 38 §3.3 anche se la risoluzione n. 352856/1983 distingue tra titoli cedibili e non cedibili affermando che per i secondi vale la data di incasso del titolo.

Il momento di estinzione dell'obbligazione in forma diversa dal pagamento (ad es. novazione, compensazione, confusione, ecc.) segue comunque le regole civilistiche; per la compensazione ad esempio l'art. 1242 del C.C. indica il momento in cui i due debiti coesistono.

Nello specifico, alcuni casi esaminati da prassi e dottrina:

- in caso di bonifico l'incasso si ritiene avvenuto al momento della disponibilità dei fondi sul c/c del creditore²²;
- il pagamento mediante carta di credito o bancomat avviene al momento dell'utilizzo dello strumento di pagamento avanti all'esercente; si ritiene in particolare che il momento dell'accredito all'esercente non sia rilevante attenendo un accordo tra il medesimo e il proprio istituto (presso il quale opera quindi una sorta di domiciliazione ex art. 1182 del C.C.)²³; e nulla rileva per il debitore, trattandosi viceversa di accordo tra il medesimo ed il proprio istituto, il fatto che il relativo addebito su c/c avvenga successivamente;
- il pagamento mediante ricevuta bancaria avviene al momento di pagamento da parte del debitore; anche in questo caso si considera la banca quale "domiciliataria" del creditore²⁴;
- il pagamento mediante "Ri.BA." (senza rilascio del documento cartaceo) avviene al momento di pagamento alla banca da parte del debitore; in questo caso la banca è infatti contrattualmente domiciliataria del creditore.

In tutti questi casi, si ribadisce, va sostanzialmente utilizzato il criterio civilistico nella determinazione del momento in cui il debitore estingue la propria obbligazione di pagamento.

Per esemplificare ulteriormente: è chiaro che in caso di bonifico il debitore è liberato nel momento in cui la somma perviene sul conto del creditore, essendo a carico del debitore ogni rischio ed onere fino a tale istante.

Viceversa nel caso di pagamenti mediante carta di credito piuttosto che di ricevute bancarie o ri.ba il debitore è liberato al momento del pagamento, essendo a carico del creditore ogni onere e rischio successivo.

3.4 LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

Vengono applicati gli stessi criteri di cassa o competenza applicati per l'imposta sui redditi, per cui:

- continua a non essere possibile la determinazione dell'Irap in base al bilancio (art. 5);
- non variano gli elementi positivi e negativi di determinazione della base imponibile ma rilevano, se così previsto dall'art. 66, per cassa e non più per competenza;
- le plusvalenze o minusvalenze "straordinarie" rimangono irrilevanti;
- non rilevano le variazioni di rimanenze.

Per gli enti non commerciali risulta invece applicabile la sola determinazione dell'Irap in base al bilancio (art. 5) nonostante agli effetti delle imposte dirette applichino il regime semplificato in esame²⁵.

3.5 GLI ADEMPIMENTI CONTABILI

L'art. 18 del DPR 600/73 prevede che i soggetti ammessi al regime semplificato siano esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dai precedenti articoli del Dpr 600/73; quindi sostanzialmente esonerati dalla

²² Circ. Agenzia Entrate 23/06/2010 n. 38. Non viene però esplicitamente confermato che tale momento sia rilevante anche per il debitore; va segnalato che alcuni commentatori considerano rilevante per il debitore il momento della perdita della disponibilità da parte del medesimo; soluzione utile sotto il profilo operativo ma che non pare purtroppo coerente con il sistema. Sul punto, in relazione all'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto, va segnalato che l'Agenzia ritiene rilevante la data di effettuazione del bonifico da parte del debitore.

²³ Ris. Agenzia Entrate 23/04/2007 n. 77, riguardante i pagamenti di contributi previdenziali mediante carta di credito.

²⁴ Si segnala in dottrina la diversa opinione per cui in caso di ricevute bancarie presentate al "dopo incasso" dal creditore rileverebbe il momento di accredito della somma sul c/c del medesimo.

²⁵ Circolare 11/E, punto 5.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

tenuta del libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie, riepilogativo di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

Possono tenere le scritture in uno dei tre seguenti sistemi.

3.5.1 Il sistema "ordinario" - art. 18 DPR 600/72 commi 2 e 3

Agli effetti delle imposte dirette vengono tenuti due distinti registri:

1) registro cronologico dei ricavi, con annotazione per ciascun incasso:

- del relativo importo;
- delle generalità, indirizzo e comune di residente del soggetto che effettua il pagamento;
- degli estremi della fattura o altro documento emesso;

2) registro cronologico delle spese, con le medesime annotazioni riferite chiaramente al soggetto che riceve il pagamento.

I termini di registrazione sono di sessanta giorni dal momento del pagamento, o comunque entro il termine del periodo di imposta, per i componenti reddituali che rilevano per cassa.

Tutti gli elementi di reddito diversi dagli incassi e pagamenti (quindi i componenti che rilevano per competenza) devono comunque essere annotati nei predetti registri entro il termine della dichiarazione dei redditi.

I registri Iva vanno tenuti esclusivamente per le operazioni in tale regime e nelle modalità e termini previsti dalla normativa Iva.

Tale sistema, come chiarisce la circolare, non può essere applicato dai commercianti al minuto, vista l'impossibilità di ottenere i dati obbligatori da parte di tutti i clienti.

3.5.2 I libri Iva integrati - art. 18 DPR 600/72 comma 4

Vengono integrati i libri Iva con:

- la registrazione nel termine di sessanta giorni, o comunque entro il termine del periodo di imposta, di tutti i pagamenti relativi ai componenti reddituali fuori campo Iva rilevanti per cassa;
- la registrazione nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti reddituali che rilevano per competenza.
- l'annotazione annuale con i riferimenti analitici previsti per il sistema precedente (importo, dati del debitore o del creditore, estremi della fattura) di tutti gli importi relativi alle fatture emesse e ricevute registrate sui libri Iva che non hanno ancora avuto la loro manifestazione numeraria al termine del periodo di imposta;
- annotazione entro sessanta giorni, o comunque entro il termine del periodo di imposta, degli incassi e pagamenti relativi ad operazioni in regime Iva registrate in periodi d'imposta precedenti e oggetto della precedente rilevazione.

3.5.3 I libri Iva integrati con presunzione legale di incasso e pagamento - art. 18 DPR 600/72 comma 5

Con opzione di durata triennale.

Vengono integrati i libri Iva con:

- la registrazione nel termine di sessanta giorni, o comunque entro il termine del periodo di imposta, di tutti i componenti reddituali fuori campo Iva rilevanti per cassa;
- la registrazione nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti reddituali che rilevano per competenza.

Vige la presunzione legale di incasso o pagamento alla data di registrazione per tutti i componenti di redditi rilevanti per cassa.

Nonostante tale presunzione la Circolare stabilisce che:

- le perdite su crediti possono essere dedotte secondo gli ordinari criteri e vanno registrate entro sessanta giorni o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- le differenze in cambi rilevino comunque al momento dell'incasso o del pagamento e vanno registrate entro sessanta giorni o comunque entro il termine del periodo di imposta.

I termini di registrazione ai fini Iva sono ordinariamente i seguenti:

- fatture emesse: entro 15 giorni dalla loro emissione (art. 23 Dpr 633/72);
- fatture emesse differite: entro il termine di emissione (art. 23 Dpr 633/72);
- corrispettivi: entro il giorno non festivo successivo (art. 24 Dpr 633/72);
- fatture di acquisto: la registrazione è condizione per l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva e per poterlo esercitare deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione Iva in cui è tale diritto è esercitabile.

L'art. 7, comma 4-ter, DL 357/94 dispone tra l'altro che in caso di utilizzo di sistemi informatici ed elettronici:

- l'aggiornamento dei dati (leggasi: registrazione sul supporto informatico) avvenga entro 60 giorni dalla manifestazione del dato (leggasi: registrabilità=possesso del documento);
- si tenga conto nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

3.6 IL PASSAGGIO TRA I REGIMI

L'art. 1, comma 18 della L. 232/2016 dispone che nel (primo) periodo di imposta in regime semplificato l'importo delle rimanenze finali che, nel periodo di imposta precedente, ha concorso alla formazione del reddito riduce il reddito imponibile.

Va osservato, che stante la non modifica del regime di riporto delle perdite (che rimangono quindi computabili in diminuzione del solo reddito relativo al periodo di imposta, con esclusione della riportabilità a periodi successivi), tale previsione può creare distorsioni nel primo periodo di applicazione del nuovo regime per i soggetti con rilevanti entità di rimanenze.

Il successivo comma 19 dispone, al fine di evitare *"salti o duplicazioni di imposta"*, che *"i ricavi, compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, ..., non assumo rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi"*.

La Circolare integra la lettura di tale principio stabilendo in sostanza che per tutti gli elementi di reddito che non hanno avuto la loro rilevanza nel precedente regime, per le proprie regole vigenti, e non l'avrebbero nel nuovo per le nuove regole vigenti, avranno rilevanza nei periodi di imposta in cui avrebbero avuto rilevanza applicando le regole del precedente regime.

Ad esempio:

Il risconto attivo al 31/12/2016 di un premio assicurativo sostenuto nel 2016 (vecchio regime semplificato) non è stato dedotto nel 2016, in quanto vigente il criterio di competenze e non sarebbe deducibile nel 2017 in quanto vigente il criterio di cassa ma la spesa non verrà sostenuta: in tale caso l'importo del risconto attivo sarà deducibile nel 2016 (o anche in periodi successivi se risconto "pluriennale") secondo le regole vigenti nel 2016.

Tutte le disposizioni sono applicabili anche all'Irap come previsto dall'art. 1, comma 21, L. 232/2016.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

Rimangono chiaramente ferme tutte le altre disposizioni già vigenti in caso di passaggio tra regimi (tra cui ad esempio in caso di passaggio da regime ordinario a regime semplificato, la "sospensione" del fondo svalutazione crediti, la tassazione delle riserve in sospensione, ecc.).

Con riferimento all'irrelevanza delle rimanenze la circolare evidenzia che:

- nel caso di passaggio da regime semplificato a regime ordinario il valore delle rimanenze debba essere ricalcolato stratificando le valutazioni ponderate dei singoli beni, utilizzando il criterio di competenza, ma rilevando che non vi è divergenza tra il valore fiscale (nullo) e quello civilistico;
- agli effetti del calcolo della non operatività per perdita sistematica i redditi dei periodi di osservazione vadano neutralizzati dall'effetto della deduzione delle rimanenze iniziali nel primo anno di passaggio dal regime per competenza al regime per cassa.

3.7 LA DURATA E L'OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

Il regime semplificato si estende di anno in anno salvo il superamento dei limiti di ricavi previsti (art. 18, comma 7).

E' esercitabile l'opzione per il regime ordinario con valenza almeno triennale (art. 18, comma 8).

In tale ipotesi, chiaramente, al di là degli adempimenti contabili lo stesso regime per cassa di cui all'art. 66 del Tuir non opera.

4 PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

commi 997 - 998

4.1 PROROGA RIDETERMINAZIONE VALORE QUOTE E TERRENI

Con disposizione identica a quella della Legge di bilancio 2017 vengono ulteriormente riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni con data di riferimento 1/1/2018 confermando l'aliquota unica dell'8% su tutte le rideterminazioni.

I nuovi riferimenti temporali sono i seguenti:

data possesso dei beni:	01.01.2018
data di riferimento della perizia:	01.01.2018
termine per il versamento e per il giuramento della perizia:	30.06.2018

L'impianto normativo rimane quello originario degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, così come tutte le successive interpretazioni rimangono valide agli effetti della rideterminazione.

Si ricorda che la rideterminazione poteva già essere effettuata con riferimento alle seguenti date:

01/01/2002, 01/01/2003, 01/07/2003, 01/01/2005, 01/01/2008, 01/01/2010, 01/07/2011,
01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 01/01/2017.

Di seguito una breve sintesi delle norme.

4.1.1 Soggetti interessati

- Persone fisiche
- Società semplici
- Enti non commerciali
- Soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

4.1.2 Beni oggetto della rideterminazione del costo

- Partecipazioni non quotate alla data del 1.1.2017 siano esse quote, azioni o diritti di acquisto non quotati anche se riferibili a titoli quotati (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili)²⁶;
- Terreni edificabili
- Terreni agricoli

I beni devono essere posseduti il 1.1.2018 e non devono rientrare nell'esercizio di impresa.

Si può procedere alla rideterminazione anche solo per alcuni beni e non per altri.

Si può procedere alla rideterminazione del valore di singoli diritti reali relativi ai beni (proprietà ma anche solo usufrutto o nuda proprietà utilizzando gli appositi coefficienti stabiliti agli effetti dell'imposta di registro alla data del 1.1.2017).

E anche possibile effettuare una rideterminazione parziale di un singolo terreno (terreni in parte edificabili ed in parte no – circ. 81/E/2002 e 27/E/2003) o di una partecipazione (in tal caso il riferimento all'aliquota va effettuato considerando l'intera partecipazione e si considera oggetto di rivalutazione la quota acquisita più di recente – "Lifo" – circ. 12/E/2002).

In caso di comproprietà la rideterminazione può essere effettuata anche solo da alcuni comproprietari (la perizia deve comunque riferirsi all'intero bene – circ. 81/E/2002).

4.1.3 Misura dell'imposta sostitutiva

E' prevista l'aliquota unica dell'8% sull'intero valore per le partecipazioni qualificate e non qualificate e per i terreni (edificabili e non).

In caso di precedenti rideterminazioni l'imposta può essere versata sull'intero valore chiedendo il rimborso di quella precedentemente versata (ma nel termine di 48 mesi ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73) oppure è possibile versare la sola differenza. In caso di rate non ancora scadute è possibile comunque procedere al conguaglio della sola differenza sospendendo il pagamento della precedente rideterminazione.

Nell'attuale riapertura dei termini va considerato che comunque il nuovo valore (anche se inferiore) va "tassato" all'8% e ciò va tenuto conto nell'effettuare i calcoli di convenienza (ad esempio in caso di riduzione del valore può emergere un credito solo se tale riduzione è superiore al 50% del precedente valore rideterminato se assoggettato al 4% sulla base delle precedenti normative).

²⁶ se la mancata quotazione il giorno 1.1.2018 deriva da sospensione del titolo la rideterminazione non è possibile trattandosi di situazione temporanea

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

4.1.4 Termini

4.1.4.1 Pagamento dell'imposta sostitutiva

In unica soluzione entro il 30.6.2018

oppure

Tre rate annuali (30.6.2018 – 30.6.2019 – 30.6.2020) con maggiorazione del **3%** annuo.

Il pagamento può liberamente essere oggetto di compensazione in F24.

4.1.4.2 Redazione e giuramento perizia

30.6.2018 con riferimento alla data del 1.1.2018.

La redazione della perizia va comunque effettuata prima del trasferimento nel caso di cessioni di partecipazioni in regime di risparmio amministrato o gestito (circ. 47/E/2002, circ. 35/E/2004) e in caso di cessioni di terreni (circ. 9/E/2002 e 15/E/2002).

Per le partecipazioni la perizia deve riferirsi all'intero valore della società, il relativo costo se sostenuto dalla società può essere dedotto in cinque quote annuali costanti dal reddito d'impresa della medesima, se sostenuto dal socio o dal possessore del terreno costituisce aumento del costo d'acquisto.

4.1.4.3 Soggetti abilitati alla redazione della perizia

Per i terreni:

ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

Per le partecipazioni:

commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

4.1.5 Perfezionamento e obblighi strumentali

La rideterminazione si intende perfezionata con il giuramento della perizia e il versamento dell'imposta o della prima rata (le eventuali successive non pagate vengono iscritte a ruolo o possono formare oggetto di ravvedimento).

Il contribuente ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i valori delle rideterminazioni effettuate e di conservare e trasmettere all'Agenzia a richiesta l'originale della perizia e delle quietanze dei versamenti.

4.1.6 Effetti

Rideterminazione del costo del bene al 1.1.2017 agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del Tuir.

Determinazione del valore minimo da sottoporre ad imposta di registro, ipotecaria e catastale (ma non ad Iva per la vendita di terreni edificabili effettuata da imprenditori agricoli).

Dalla rideterminazione non possono emergere minusvalenze riportabili (ad esempio nel caso risparmio gestito).

Da segnalare che nel caso di cessione di terreno ad un prezzo inferiore al valore periziato aumentato del costo della perizia l'Agenzia sosteneva che vi sia rinuncia alla rivalutazione (peraltro senza diritto al rimborso di quanto pagato) (circ. 81/E/2002); rinuncia che non opera nel caso di espropri o cessione di terreni edificabili rivalutati ceduti da imprenditori agricoli. Sul punto va approfondita la nuova posizione dell'Agenzia con la circolare n. 1 del 15.2.2013.

Per la cessione di terreni edificabili vi è la possibilità di rivalutare il costo rideterminato al 1.1.2018 con gli indici Istat.

Non ha effetto in caso di recesso del socio e distribuzione di riserve (C.M. 16/E/05 e 26/E/05).

Non ha effetto in caso di bene che "transita" dalla sfera personale a quella imprenditoriale (R.M. 333/08).

Ha effetto invece nel caso di esproprio qualora il contribuente opti per tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) (l'ente deve comunque operare la ritenuta del 20% - circ. 81/E/02).

In caso di decesso avvenuto dopo il 1.1.2018, gli eredi possono effettuare ed usufruire della rideterminazione se esiste mandato con rappresentanza del de cuius per la redazione della perizia (circ. 27/E/2003). Si tenga presente però che nel nuovo quadro normativo riferibile alle successioni aperte dal 3/10/2006 l'erede non può più utilizzare il costo rivalutato dal de cuius ma esclusivamente il valore indicato in successione (circ. 12/E/2008 e ris. 158/E/2008).

5 LOCAZIONI BREVI

D.L. 50/2017 art. 4, commi da 1 a 7

Provvedimento Agenzia Entrate 12.7.2017 n. 132395

Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 12/10/2017

Viene introdotta il regime opzionale della cd. "Cedolare secca" per le locazioni di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni, posti in essere da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Vengono altresì introdotti obblighi strumentali a carico degli eventuali intermediari nella gestione degli incassi e dei pagamenti relativi alle locazioni in questione, indipendentemente dall'opzione per la tassazione sostitutiva.

5.1 ENTRATA IN VIGORE

La disciplina si applica ai contratti stipulati dal 1/6/2017.

5.2 I CONTRATTI RICOMPRESI

Rientrano nella disciplina:

- i contratti di locazione;
- i contratti di sublocazione;
- i contratti onerosi per l'utilizzo dell'immobile posti in essere da comodatario.

Il limite di durata è di trenta giorni e l'oggetto del contratto deve essere un immobile a destinazione abitativa: categorie da A/1 a A/9 e relative pertinenze.

Va rilevato, agli effetti di un corretto inquadramento, che soltanto nel caso di locazione siamo in presenza della tassazione agevolata di un reddito fondiario, negli altri due casi assistiamo alla tassazione agevolata di redditi diversi (art. 67 del Tuir).

Il contenuto del contratto può prevedere anche servizi di pulizia e/o fornitura di biancheria. La Circolare prevede la possibilità di ricomprendere altri servizi accessori quali il servizio wifi ed il condizionamento dell'aria, ma esclude invece altri tipi di servizi quali la fornitura di colazione, di auto a noleggio o di guide ed interpreti.

I contratti possono essere stipulati direttamente tra le parti, ma anche per tramite di soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare oppure che gestiscono portali telematici al fine di far incontrare la domanda con l'offerta di locazioni.

5.3 I SOGGETTI

Il soggetto dante causa (proprietario, locatario o comodatario) deve essere persona fisica e deve agire al di fuori del regime d'impresa.

Parimenti il soggetto avente causa deve agire al di fuori dell'attività di impresa²⁷.

La previsione di contenuti accessori al contratto (fornitura di biancheria o di servizi di pulizia) è foriera di dubbi sulla individuazione o meno della natura imprenditoriale dell'attività posta in essere dal dante causa. La norma ha previsto quindi l'emanazione di un apposito regolamento per definire i criteri per la valutazione del carattere imprenditoriale o meno delle locazioni in questione, in coerenza con l'art. 2082 del C.C. e la disciplina fiscale dei redditi di impresa ed avendo riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni nell'anno solare.

²⁷ Circolare 24/E, punto 1.

5.4 L'OPZIONE

L'opzione per l'imposta sostitutiva viene esercitata dal dante causa nella propria dichiarazione dei redditi in relazione al singolo contratto.

5.5 OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

Gli intermediari che, se non residenti o stabiliti devono dotarsi di rappresentante fiscale²⁸, qualora intervengano nell'incasso o nel pagamento dei corrispettivi dei contratti sono soggetti ai seguenti obblighi (anche se il dante causa non esercita l'opzione per la sostitutiva):

- comunicare i dati relativi ai contratti stipulati con il loro intervento;
- operare una ritenuta del 21% sui corrispettivi, ad eccezione di quelli incassati tramite assegno intestato al locatore;
- versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento;
- certificare la ritenuta operata²⁹;
- conservare i dati e i documenti relativi ai contratti ed ai pagamenti fino al termine del periodo di accertamento.

5.6 BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA

La ritenuta va applicata sull'ammontare lordo del corrispettivo.

Sono ricompresi nel corrispettivo:

- gli addebiti forfettari in relazione alle spese addebitate;
- la provvigione dell'intermediario se il relativo importo viene direttamente trattenuto dal medesimo sul canone dovuto al locatore.

Non sono ricompresi nel corrispettivo:

- gli addebiti analitici (e documentati) delle spese accessorie;
- la provvigione dell'intermediario nel caso in cui venga addebitata all'avente causa (conduttore o subconduttore) o venga separatamente addebitata al dante causa senza che questi la riaddebiti al conduttore.

²⁸ Individuato tra i soggetti di cui all'art. 23 del DPR 600/73.

²⁹ Assolvendo così anche l'obbligo di dichiarazione previsto dal D.L. 50/2017, come previsto dal Provvedimento 132395 del 12/7/2017.

6 NOVITÀ PER IL REDDITO DEI PROFESSIONISTI

L. 81/2017 art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1

6.1 SPESE SOSTENUTE DAI PROFESSIONISTI PER I COMMITTENTI

Con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, a seguito della modifica all'art. 54 del Tuir operata dalla L. 81/2017:

- le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e analiticamente addebitate al committente sono interamente deducibili (non più nel limite del 75% della spesa e del 2% dei compensi percepiti);
- tutte le spese sostenute direttamente da committente relative ad un incarico non costituiscono compensi in natura per il professionista (non più le sole spese alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di viaggio e trasporto).

Nessuna variazione normativa per il committente al quale è consentita la deduzione nei termini ordinari (di norma quali oneri accessori alla prestazione professionale nel rispetto delle regole di inerenza ed effettività della prestazione ricevuta, con documentazione fiscale riportante gli estremi dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e delle somministrazioni).

6.2 SPESE DI FORMAZIONE E DI ASSICURAZIONE CREDITI

Con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, a seguito della modifica all'art. 54 del Tuir operata dalla L. 81/2017:

- sono integralmente deducibili nel limite di 10.000 euro annui le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
- sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
- sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

7 WEB TAX

commi 1011 - 1017

La norma introduce, dal 2019, una nuova imposta la cd. Web Tax che si applica ai corrispettivi dei servizi digitali erogati a soggetti, non privati, residenti nel territorio dello Stato nella misura del 3%³⁰.

7.1 DECORRENZA

Entrerà in vigore il 1/1/2019 salvo ritardo nell'emanazione de dell'anno successivo all'emanazione del DM che identificherà i servizi oggetto di tale imposizione; Dm previsto entro il 30/04/2018 dal comma 1012, per cui l'entrata in vigore è conseguentemente prevista per il 1/1/2019.

7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'imposta grava *sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti* di soggetti residenti previsti dall'art. 23 del DPR 600/72 o *nei confronti* di stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Si tratta quindi dei soggetti Ires, delle società di persone, delle associazioni professionali, delle imprese individuali, degli artisti e professionisti (e ancora: il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio).

Le prestazioni di servizi saranno individuate con apposito DM da emanarsi entro il 30/04/2018 e consistono, come recita la norma, in *"servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione"*.

7.3 ESCLUSIONI

Sono escluse le transazioni relative a prestazioni di servizi effettuate:

- nei confronti di soggetti nel regime di vantaggio;
- nei confronti di soggetti nel regime forfettario;
- da soggetti che non effettuano nell'anno solare più di 3.000 transazioni.

In tale ultima ipotesi il soggetto prestatore dovrà indicare nella fattura o nel documento idoneo eventualmente identificato dal DM che, non superando tale limite, ricorre l'esenzione.

Eventuali altri casi di esoneri potranno essere determinati dal DM in questione.

7.4 IMPONIBILE ED ALIQUOTA

L'imposta si applica nella misura del 3% sul valore della singola transazione, determinato in misura pari al corrispettivo, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

7.5 VERSAMENTO, DICHIARATIVI, ACCERTAMENTO, SANZIONI, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Il versamento dell'imposta viene effettuato dal committente, trattenendone l'importo dal corrispettivo, entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Il DM stabilirà gli obblighi dichiarativi e le modalità di versamento mentre in tema di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le norme Iva in quanto compatibili.

³⁰ Assieme all'estensione della definizione di stabile organizzazione alla *"significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso"* operata dal comma 1010 introducendo la lettera f-bis) al comma 2 dell'art. 162 del Tuir nel tentativo di assoggettare a tassazione il reddito prodotto nello Stato, la norma si colloca nelle iniziative promosse a livello comunitario per pervenire alla tassazione dei proventi della cd. *digital economy* (vedi Commissione europea - Comunicazione COM(2017)547 del 21/9/2017).

8 ALTRE NOVITÀ - IVA

8.1 SEMPLIFICAZIONE TENUTA LIBRI IVA

D.L. 148/2017 art. 19-octies, comma 6

E' sempre considerata regolare la tenuta dei libri Iva vendite e acquisti se tenuti con sistemi elettronici che ne garantiscono la stampa a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza e se risultano tempestivamente aggiornati, anche oltre i tre mesi dal termine per la dichiarazione dei redditi.

In sostanza l'obbligo di stampa entro tre mesi dal termine per la dichiarazione dei redditi non è più sanzionato.

8.2 SANZIONI MODIFICATE PER L'IVA ADDEBITATA PER ERRORE

comma 935

Con effetto dalle violazioni non definitive al 1/1/2018 viene prevista una sanzione specifica in caso di detrazione di Iva addebitata per errore (con aliquota più alta oppure in relazione ad operazioni esenti, non soggette, ecc.).

In particolare la precedente sanzione del 90% a cui andava aggiunta la indetraibilità dell'Iva, è sostituita con la sanzione fissa da euro 250 ad euro 10.000, e viene consentita la detraibilità della maggiore Iva salvo il caso in cui il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

8.3 ALIQUOTE IVA PER I BENI SIGNIFICATIVI

comma 19

Con interpretazione autentica si interviene sulla disciplina IVA per la fornitura di beni di valore significativo ex art. 7, comma 1, lett. b) della L. 488/99 e al DM 29.12.9975.

8.3.1 Autonomia funzionale delle parti

L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.

8.3.2 Valore dei beni "significativi"

Il valore dei beni significativi è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, - deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.

8.3.3 Fatturazione

La fattura emessa dal prestatore deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.

8.3.4 Comportamenti pregressi difforni e rimborso dell'IVA applicata

Sono fatti salvi i comportamenti difforni tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in diffornità alla norma interpretativa.

8.4 RIMBORSI IVA 38-BIS, COMMA 4

L. 167/2017 art. 7

A decorrere dalle richieste di rimborso annuali sul 2017 e trimestrali sul primo trimestre 2018 da eseguirsi previa prestazione di garanzia a norma dell'art. 38-bis, comma 4 del DPR 633/72 viene riconosciuta una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di garanzia.

8.5 RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA

L. 167/2017 art. 8

Con l'introduzione dell'art. 30-ter al DPR 633/72 e con effetto dal 12/12/2017 in caso di addebito di imposta non dovuta il cedente ha diritto alla restituzione dell'imposta nel termine di due anni dal versamento o se successivo dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

In caso di imposta non dovuta accertata in via definitiva dall'amministrazione finanziaria la domanda può essere presentata dal cedente entro due anni dalla restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa al cessionario/committente.

8.6 NON IMPONIBILITÀ ESPORTAZIONI ART. 8B

L. 167/2017 art. 9

Viene introdotta la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 8 del DPR 633/72 prevedendo la non imponibilità Iva delle esportazioni con spedizione o trasporto fuori dell'Unione europea a cura del cessionario non residente entro 180 giorni dalla consegna per le cessioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'apposito elenco in attuazione di finalità umanitarie.

9 ALTRE NOVITÀ - IMPOSTE DIRETTE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

9.1.1 Nuovi termini per le dichiarazioni fiscali, e C.U.

comma 932 -934

D.L. 148/2017 art. 19-octies, commi 4 e 5

Con effetto dall'anno 2018 le nuove scadenze delle dichiarazioni sono le seguenti:

- dichiarazione mod. 770	31/10
- CU non dichiarabili con 730	31/10
- dichiarazione dei redditi ed Irap	31/10

9.1.2 Compensazioni mod F24

D.L. 50/2017 Art. 3

comma 990

Viene confermata la compensazione libera del credito Iva fino ad euro 5.000.

Per importi superiori è previsto il visto di conformità e l'obbligo di presentare la dichiarazione o l'istanza trimestrale almeno dieci giorni prima della presentazione del mod. F24 con compensazione.

E' prevista la facoltà dell'Agenzia delle entrate di sospendere l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; se all'esito del controllo il credito risulta regolare oppure il controllo non viene esaurito nei trenta giorni la delega viene eseguita con la data originaria, in caso contrario la delega non viene eseguita.

9.1.3 Blocco pagamenti P.A.

Comma 986-989

Con effetto dal 1/3/2018 la soglia di pagamento oltre la quale la Pubblica amministrazione verifica i carichi fiscali del beneficiario è ridotta da euro 10.000 ad euro 5.000, il periodo di blocco del pagamento in attesa del pignoramento è aumentato da 30 giorni a sessanta giorni.

Commi 319-321

9.1.4 Proroghe agevolazioni 50% - 65%

comma 3

Vengono prorogate al 31/12/2018 con alcune variazioni le misure delle detrazioni per ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e acquisto mobili.

9.1.5 Proroga riduzione cedolare secca al 10%

comma 16

Viene prorogata al 31/12/2019 la riduzione della cedolare secca al 10% già prevista dal 2014 per i contratti di locazione a canone concordato.

9.1.6 Aumento limite reddituale figli fino a 24 anni ad euro 4.000

commi 252 - 253

Dal 1/1/2019 il limite reddituale per considerare a carico i figli di età non superiore ai 24 anni è elevato ad euro 4.000.

9.1.7 Modifiche al Patent Box

D.L. 50/2017 art. 56

DM 2/11/2017

9.1.7.1 Esclusione dei marchi d'impresa

I marchi di impresa vengono eliminati dall'art. 1 co. 39 della L. 190/2014, recante l'elenco dei beni immateriali che possono fruire del Patent box, allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE.

In particolare, i marchi d'impresa sono esclusi dal Patent box:

- con riferimento ai soggetti "solari", per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016 (quindi, dal 2017);
- con riferimento ai soggetti non solari, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016.

NOVITA' TRIBUTARIE 2018

Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016, le disposizioni vigenti anteriormente alle suddette modifiche relative ai marchi continuano invece ad applicarsi non oltre il 30.6.2021.

9.1.7.2 Beni immateriali complementari

Viene aggiunto, all'art. 1 co. 39 della L. 190/2014, che le disposizioni sul Patent box si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli oggetto dell'agevolazione.

Contestualmente, viene abrogato l'art. 1 co. 42-ter della L. 190/2014, che conteneva la medesima disposizione sui beni complementari.

10 ALCUNE ALTRE NOVITÀ

10.1 CREDITI PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PROFESSIONISTI

comma 474

Con modifica dell'art. 2571-bis n. 2) del C.C. viene prevista con effetto dal 1/1/2018 ai crediti non ancora insinuati nel passivo l'estensione del privilegio generale riguardante le retribuzioni dei professionisti al contributo integrativo alla cassa di previdenza e al credito per rivalsa Iva.

10.2 TASSO LEGALE

DM 13/12/2017 e DM 20/12/2017

Con effetto dal 1/1/2018 il tasso legale è aumentato dal 0,1% al 0,3%.

Agli effetti fiscali il tasso ha rilevanza, tra l'altro, per il ravvedimento operoso e per i versamenti rateali in caso di l'acquiescenza agli avvisi di accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Ha inoltre rilevanza per il calcolo del valore dell'usufrutti utilizzato per l'imposta di registro.

10.3 PAGAMENTO TRACCIATO DELLE RETRIBUZIONI

commi da 910 a 914

Con effetto dal 1/7/2018 il pagamento delle retribuzioni e degli eventuali acconti a dipendenti e collaboratori devono essere effettuati esclusivamente a mezzo:

- bonifico sul conto del dipendente;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso uno sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Viene previsto il divieto di pagamento in contanti e la ricevuta apposta sulla busta paga non costituisce quietanza di pagamento.

Le norme non si applicano alle Pubbliche amministrazioni e ai lavoratori domestici.

La violazione delle norme comporta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.